

STATUTO dell'associazione

UNIDEA

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata:

United Nations for International Digital Education Association “UNIDEA” ed assume la forma giuridica di APS (se iscritto nel r.u.n.t.s), non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale a **Milano** cap. **20157** all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata cento anni.

ART. 2 EMBLEMA E LOGO

L'immagine brand dell'associazione è sotto ©Copyright ed è ad uso esclusivo dell'amministrazione; gli emblemi, loghi o il nome dell'associazione per utilizzi terzi, deve essere fatta formalmente la richiesta per materiali press e/o brand.

ART. 3 R.U.N.T.S

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 4 STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Inoltre, l'associazione prevede di un libro del regolamento denominato “costituzione”, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e attività.

ART. 5 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa e della propria amministrazione.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6
EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE
(regolamento interno)

La Costituzione rappresenta l'evoluzione dei regolamenti dello statuto e stabilisce la vigorosità del medesimo, vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione.

ART. 7
FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo di:

- 5.1 promuovere una cultura di pace e di solidarietà attraverso attività di volontariato a scopo informativo, per un pubblico sia giovanile scolastico che uno ampio.
- 5.2 promuovere una cultura educativa attraverso la realizzazione di contenuti multimediali o animativi per l'intrattenimento del pubblico per minori o normali o speciali
- 5.3 promuovere una cultura formativa per la prevenzione sulla disoccupazione giovanile

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 5.4 prevedere di organizzare congressi o eventi di discussione dei temi pace e solidarietà
- 5.5 prevedere di organizzare workshop come attività scolastiche o extrascolastiche nella discussione e prevenzione dei temi sociali per ragazzi: cyber bullismo o bullismo, orientamento sessuale, difficoltà scolastiche o sociali e altro
- 5.6 prevedere di organizzare centri o sedi per le attività creative per la realizzazione di contenuti multimediali al fine di intrattenere il pubblico, educare i minori ,utenti scolastici o speciali
- 5.7 prevede di organizzare attività di formazione in qualità di anche ente formatore per le professioni di: audio e video, comunicazione ed espressione, teatro e altro
- 5.8 la selezione, formazione ed impiego di utenti civili volontari in servizio civile nella salvaguardia dei diritti umani
- 5.9 impiego di attività di promozione delle finalità dell'associazione, in qualità di progetti di editoria o comunicazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8
CIRCOLO ATTIVITÀ

L'esercizio delle attività ha inizio sempre dal 1 di gennaio e si concludono il 31 di dicembre di ogni anno.

ART. 9 SPESE DELL'ATTO

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

approvato, dal sottoscritto
Presidente _____

ART. 10 AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. L'associazione è aperta a tutti a condizione che essi non discriminano fatti di tipo politico, economico, etnico, religioso o sociale.

I membri dell'associazione si distinguono in:

- 6.1 **Soci Fondatori:** sono utenti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che alla fine del loro mandato in qualità di amministratori, possono far parte dell'organo di Tutela
- 6.2 **Soci Amministratori:** sono utenti che amministrano la segreteria o la presidenza dell'associazione, possono far parte dell'organo di Tutela al termine del mandato
- 6.3 **Soci Ordinari o Operatori:** sono utenti che svolgono attività ordinarie nella vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative
- 6.4 **Soci Onorari:** sono utenti che hanno partecipato attivamente alle attività dell'associazione e hanno diritto di entrare nell'organo di Tutela

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati (che non sono amministratori o i funzionari della presidenza o fondatori) hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi amministrativi e di essere eletti negli stessi (nei termini presenti nella costituzione);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne e revisionarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati per le attività di loro competenza e di essere in regola con il pagamento della quota associativa
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due anni nel libro degli associati, sei anni amministratori e nomina onoraria per la modifica di articoli o la trasformazione o la cessione dell'atto costitutivo e statuto

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e la costituzione dell'associazione;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 12 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo Amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o concorre alla violazione di una legge della costituzione, può essere escluso dall'associazione, mediante $\frac{3}{4}$ dei voti degli associati degli organi: Amministrativo, Presidenziale, Tutela.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato – egli può ricorrere all'autorità giudiziaria dopo sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 14 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- **Organo di Tutela**
- **Organo Amministrativo**
- **Organo Presidenziale**
- Organo di Controllo e Revisione

ART. 15 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano solo per le attività a loro di competenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona funzionario dell'organo della Presidenza.

È convocata almeno due volte all'anno dalla segreteria della Presidenza dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e/o da

funzionari della cancelleria della Presidenza, dal verbalizzante e conservato presso la sede della segreteria amministrativa dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.16 **COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI**

1. L'assemblea degli associati:

- 1.1 controlla e revisiona le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 1.2 controlla e revisiona il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, dopo essere stato redatto da parte dell'organo Amministrativo;
- 1.3 controlla e revisiona, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 1.4 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 1.5 approva il Presidente dell'associazione;
- 1.6 controlla e revisiona sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 1.7 controlla e revisiona lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (sotto forma di camera unita);
- 1.8 controlla e revisiona sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. Organo Amministrativo:

- 2.1 controlla e revisiona le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 2.2 redatta il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- 2.3 nomina sotto forma di camera bilaterale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2.4 redatta l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 2.5 approva i funzionari dell'organo della Presidenza, sotto il consiglio del Presidente
- 2.6 redatta le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2.7 controlla e revisione lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sotto forma di camera unita;

3. Organo Presidenziale:

- 3.1 determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 3.2 approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, dopo il controllo e la revisione da parte dell'assemblea degli associati, sotto forma di camera unita;
- 3.3 delibera sull'esclusione degli associati, con l'approvazione dell'organo di Tutela, sotto forma di bicamere unite;
- 3.4 approva e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3.5 delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, se approvato dall'organo di Tutela;
- 3.6 controlla e revisiona l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 3.7 domanda lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sotto forma di camera unita;

4. Organo di Tutela:

- 4.1 nomina il nuovo funzionario Presidente dell'organo della Presidenza
- 4.2 approva sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 4.3 controlla e revisiona l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- 4.4 delibera sull'esclusione degli associati, con l'organo della Presidenza, sotto forma di camere bilaterali;
- 4.5 nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4.6 deliberano, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4.7 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4.8 approva lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sotto forma di camera unita;
- 4.9 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-

ART. 17
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, dell'organo Amministrativo non hanno diritto di voto.

ART. 18
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria, formato dai soci Onorari e dall'organo di Tutela, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 19
ORGANO AMMINISTRAZIONE

L'organo di Amministrazione amministra l'associazione ed opera in attuazione delle volontà dell'organo della Presidenza, controllato e revisionato dall'assemblea degli associati alla quale non risponde direttamente.

L'organo di amministrazione è composto dal 30% di membri eletti dall'assemblea da parte di persone fisiche associate, e 70% di membri scelti dalla Presidenza da parte di persone fisiche funzionari della cancelleria. Dura in carica per n. 6 anni i membri eletti dall'assemblea – suoi componenti possono essere rieletti per n. infinito; da parte dell'organo della Presidenza, i suoi componenti possono essere sotto contratto lavorativo.

L'organo di Amministrazione compie attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, compiti di:

- amministrare la contabilità e la burocrazia dell'associazione,
- verbalizzare e redare le deliberazioni dell'assemblea,

- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, li sottoporre all'approvazione dell'organo della Presidenza e il controllo e revisione dell'organo degli associati,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea e all'organo della Presidenza per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- curare la tenuta dei libri sociali e sottoscrive quelli di sua competenza,
- controlla e revisionare le attività della presidenza
- deliberare le modifiche sulle modificazioni dell'atto costitutivo con l'organo di Tutela

ART. 20
ORGANO DELLA PRESIDENZA

L'organo della Presidenza viene eletto dall'assemblea degli associati, sotto forma di camere unite (tranne il Presidente dell'associazione – di competenza dell'organo di Tutela), presiede la dirigenza dell'associazione ed opera in attuazione della volontà dell'organo degli associati, controllato e revisionato dall'organo di Tutela e Amministrazione alla quale non risponde direttamente e dalla quale può essere revocato il mandato.

L'organo della Presidenza è composto da numero 12 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 6 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. infinito. L'organo della Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, compiti di:

- rappresentare l'associazione come amministratori delegati,
- attuare le deliberazioni dell'assemblea,
- approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, li sottopone al controllo e revisione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- approva tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali e sottoscrive quelli di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel r.u.n.t.s,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'associazione è il capo funzionario dell'organo della Presidenza ed amministratore delegato, nominato dagli associati Onorari e dall'Organo di Tutela.

L'organo della Presidenza è formato da:

1. Presidente – delegato amministratore
2. Vicepresidente – delegato amministratore
3. Tesoriere – delegato amministratore
4. Direttore generale delle Attività Logistiche
5. Direttore Marketing & Stampa
6. Direttore del dipartimento Volontariato
7. Direttore del dipartimento Educazione
8. “...” Direttore del dipartimento Formazione
9. “...” Consigliere

Il funzionario “consigliere” è parte dell’organo della Presidenza, in veste di garante persona fisica dell’organo di controllo e revisione.

ART. 21 IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall’assemblea dell’organo di Tutela e Amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Egli dura in carica quanto l’organo della Presidenza cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’organo di Tutela o Amministrazione, sotto forma camera unita.

Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente è obbligato a convocare le camere bilaterali, ovvero sia, l’organo di Tutela e l’Amministrazione per l’individuazione del nuovo presidente ed in fine come camere unite per l’approvazione dei nuovi funzionari dell’organo della Presidenza.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo della Presidenza, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di Tutela e Amministrazione in merito all’attività compiuta. Il presidente che revoca il proprio diritto di mandato come capo funzionario dell’amministrazione dell’associazione, convoca le camere bilaterali in qualità di assemblea straordinaria – per la comunicazione delle nuove elezioni e cede la propria funzione all’organo di Tutela – fino l’ingresso del nuovo Presidente e suoi funzionari della Presidenza.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART.22 ORGANO DI TUTELA

L’organo di Tutela è un’assemblea di associati che hanno il diritto di permanenza a vita, composti da associati fondatori, associati che hanno prestato almeno sei anni nelle attività di amministrazione e due anni come soci ordinari o operatori – in fine, nominati onorari dall’organo di Tutela. Tale assemblea compie tutte le attività straordinarie e al cessare o revoca del mandato del Presidente dell’associazione, individualizzano il nuovo presidente dell’organo della Presidenza.

L’organo di Tutela:

- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

ART. 23 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’organo di controllo e revisione sia composto da tre con un massimo di cinque componenti della Presidenza, associati o terzi, nominati a farne parte:

(...) Presidente
Vicepresidente

Funzionario

L'organo di Controllo e Revisione è presidiato dal funzionario consigliere dell'organo della Presidenza e può nominare un ente esterno di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo e revisione:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24
ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 25
LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo della Presidenza;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro due giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 26
RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del r.u.n.t.s.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
I BENI

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 28
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguitamento delle finalità previste

ART. 29
BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale, diviso in bilancio attività semplici semestrali e attività complesse semestrali, decorre dal 30 gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’organo della Presidenza e controllato e revisionato dall’organo degli associati, ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 30
BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 32
PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito o bonus per gli operandi nelle attività di operatori nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 33
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 35
ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale è assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 36
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 37
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 38
NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del r.u.n.t.s medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
 3. L'acronimo E.T.S potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- _____

Data,

(timbro dell'associazione)
il Presidente,
